

## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

-

### **Art. 11**

1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verifica, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli atti.

2. abrogato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)